
CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 1 del 18 gennaio 2022

Legge di bilancio 2022
(L. 30.12.2021 n. 234)
Principali novità

INDICE

1) Premessa	Pag. 1
2) Principali Novità in materia fiscale e agevolativa (per soggetti IRES)	Pag. 1
3) Principali Novità in materia di lavoro e previdenza	Pag. 8

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA (PER SOGGETTI IRES)

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022 relative ai soggetti IRES.

Argomento	Descrizione
Sostituzione del <i>Patent box</i> con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo	Rispetto alla versione originaria dell'art. 6 del DL 146/2021 convertito: <ul style="list-style-type: none">le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari");non sono più esercitabili le opzioni <i>Patent box</i> con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi;la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il <i>know how</i>; è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"</p> <p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (40% per il 2022); 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro (20% per il 2022); 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro (10% per il 2022). <p>Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"</p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro; per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione	<p>Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; - per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro; - per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.
Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021	<p>Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.</p> <p>La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.</p> <p>La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.</p> <p>Si auspicano chiarimenti sul punto.</p>
Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali	<p>Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).</p> <p>È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).</p> <p>Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.</p> <p>Beni diversi dai marchi e dall'avviamento</p> <p>Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai beni materiali; • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, <i>software</i>, <i>know-how</i>,

Argomento	Descrizione
	<p>diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle partecipazioni.
Incentivo alle aggregazioni aziendali	<p>Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.</p> <p>Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.</p> <p><u>Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.</u></p>
Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga	<p>Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.</p>
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p> <p>Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.</p>
Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito	<p>Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei <i>bonus</i> edilizi; • amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali); • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00

Argomento	Descrizione
	<p>euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
<p>Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime</p>	<p>Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”. <p>La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.</p> <p>Crediti d’imposta agevolativi</p> <p>Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).</p>
<p>Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento</p>	<p>Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.</p> <p>Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.</p> <p>Il medesimo riferimento non è stato previsto per i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento.</p>
<p>Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti</p>	<p>Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.</p> <p>Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.</p>
<p>Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale - Recupero</p>	<p>Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.</p> <p>Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.</p>

Argomento	Descrizione
Aggi di riscossione - Riforma	<p>Si prevede di riformare, dall'1.1.2022, l'aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.</p> <p>Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l'aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l'aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.</p> <p>Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.</p>
Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022	<p>Viene stabilita, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.</p> <p>Alla misura descritta si accompagna, tra l'altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.</p>
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)	<p>Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).</p>
Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini	<p>Viene prorogata per l'anno 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall'art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.</p>
Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"	<p>È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2023 dell'efficacia delle disposizioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax"); all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").
Misure per il sostegno al credito delle imprese	<p>Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.</p> <p>Fondo di Garanzia PMI</p> <p>È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020); • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).</p> <p>Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro; • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo); • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%. <p>Garanzia SACE Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).</p> <p>Garanzia green Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>green new deal</i> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.</p>
Legge Sabatini	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
Nuovo importo finanziabile con microcredito	<p>È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro. <p>Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.</p>
Credito d'imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici	Viene prorogato al 2022 il c.d. "Sport bonus", ma soltanto per i titolari di reddito d'impresa.
Credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua	Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.

3 PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione
Misure generali per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale	<p>Vengono introdotte diverse disposizioni con l'intento di effettuare un riordino della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari già regolati dal DLgs. 14.9.2015 n. 148.</p> <p>Campo di applicazione</p> <p>Si dispone l'ampliamento del novero dei destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consentendo l'accesso agli ammortizzatori sociali in questione anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti; • riducendo da 90 a 30 giorni l'anzianità di effettivo lavoro – alla data di presentazione della relativa domanda di concessione – quale requisito richiesto ai lavoratori per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale. <p>Modalità di computo dei dipendenti</p> <p>Si stabilisce, ai fini del calcolo delle soglie dimensionali, che vengano computati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.</p> <p>Il computo riguarda indistintamente i lavoratori che prestano l'attività lavorativa all'interno o all'esterno dell'azienda.</p> <p>Incremento degli importi dei trattamenti</p> <p>A decorrere dall'1.1.2022 il solo massimale da considerare è quello più elevato tra i due previsti all'art. 3 co. 5 del DLgs. 148/2015, che per il 2021 risulta pari a 1.199,72 euro lordi, e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p>Modifica alla disciplina del contributo addizionale</p> <p>Viene modificata la disciplina del contributo addizionale di cui all'art. 5 del DLgs. 148/2015, dovuto dalle aziende che presentano domanda di integrazione salariale.</p> <p>Oltre alla rimozione dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale per le aziende del settore dell'elettronica di consumo, si prevede, a decorrere dall'1.1.2025 e a favore dei datori di lavoro che non fruiscono di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, una possibile riduzione dell'aliquota del contributo addizionale nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
segue	

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti oltre il limite delle 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. <p>Erogazione e rimborso delle prestazioni</p> <p>Si stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della prestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.</p> <p>Incompatibilità con lo svolgimento di prestazioni lavorative</p> <p>Secondo le nuove previsioni, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</p>
<p>Novità in materia di CIGS</p>	<p>Vengono previsti una serie di interventi che riguardano nello specifico i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), così come disciplinata dagli artt. 19 - 25-bis del DLgs. 148/2015.</p> <p>Ampliamento del campo di applicazione della CIGS</p> <p>Modificando l'art. 20 del DLgs. 148/2015, al fine di ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, viene stabilito che a partire dal 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> i trattamenti di CIGS in questione, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1.1.2022, trovano applicazione anche in relazione a tutti datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti; la disciplina della CIGS e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, alle imprese del settore del trasporto aereo e, a determinate condizioni, ai partiti e movimenti politici. <p>Nuove causali di intervento</p> <p>Vengono apportate modifiche anche alla disciplina delle causali di intervento della CIGS, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale, includendo in tale ipotesi la realizzazione di processi di transizione; la modifica del programma di riorganizzazione aziendale anche al fine di

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>gestire i predetti processi di transizione, e non solo le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'ulteriore definizione delle finalità del citato programma di riorganizzazione. <p>Inoltre, sono previsti interventi anche con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, incentivandone il ricorso mediante l'aumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della riduzione oraria che passa dal 60% all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati; • della percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, che passa dal 70% all'80%, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è attivato. <p>Contribuzione per la richiesta di CIGS</p> <p>A decorrere dall'1.1.2022, trova applicazione un contributo ordinario a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti; • delle imprese del trasporto aereo e dei partiti e movimenti politici. <p>Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.</p>
Accordo di transizione occupazionale e relativo incentivo alle assunzioni	<p>Introducendo il nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015, viene definita la disciplina dell'accordo di transizione occupazionale.</p> <p>Si tratta di un accordo da stipulare in sede di procedura di consultazione sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti; • che si concretizza nella concessione, in deroga agli ordinari limiti di durata, di un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. <p>Nel contempo, il provvedimento in esame introduce un incentivo per l'assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, che consiste in un contributo mensile concedibile per un massimo di 12 mesi e pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.</p>
Novità in materia di Fondi	<p>Vengono introdotte novità in merito ai Fondi di solidarietà disciplinati dal DLgs. 148/2015.</p>

Argomento	Descrizione
di solidarietà	<p>In particolare, ci si riferisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015 e ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del DLgs. 148/2015, per i quali si prevede l'ampliamento del campo di applicazione grazie all'inclusione dei datori di lavoro con almeno un dipendente; al Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del DLgs. 148/2015, ampliando anche in questo caso il novero dei datori di lavoro interessati (includendo anche le imprese con almeno un dipendente), modificando la durata delle prestazioni (da 13 a 26 settimane in un biennio mobile, per le aziende che, rispettivamente, occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia) e fissando due aliquote di finanziamento, pari allo 0,5% e allo 0,8% rispettivamente per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia. <p>Viene poi sostituito l'assegno ordinario disciplinato dall'art. 30 del DLgs. 148/2015, con l'assegno di integrazione salariale.</p> <p>Infine, dall'1.1.2022, il rilascio del DURC viene vincolato al regolare versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali.</p>
Modifiche al contratto di espansione	<p>Per quanto riguarda il contratto di espansione introdotto in via sperimentale dall'art. 41 del DLgs. 148/2015 (ossia, un ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi), la legge di bilancio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> una proroga del periodo sperimentale fino al 2023; un ampliamento del novero delle aziende interessate, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico.
Misure in materia di delocalizzazione	<p>Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo in caso di cessazione dell'attività produttiva, i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti, e che intendano:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato in Italia, con cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori, <p>devono darne comunicazione per iscritto, almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 4 della L. 223/91, ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria; sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni interessate; • Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; • Ministero dello Sviluppo economico; • Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). <p>La comunicazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ragioni economiche, finanziarie, tecniche od organizzative della chiusura; • il numero e i profili professionali del personale occupato; • il termine entro cui è prevista la chiusura. <p><i>Piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche</i></p> <p>Entro 60 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da presentare ai soggetti sopra indicati.</p> <p>Il piano deve avere una durata massima di 12 mesi e va discusso entro 30 giorni dalla presentazione.</p> <p>Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione è vietato avviare la procedura di licenziamento collettivo e intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.</p> <p>In caso di accordo, il piano è sottoscritto con l'assunzione dell'impegno, da parte del datore di lavoro, di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate.</p> <p>Ai lavoratori interessati dal piano sottoscritto è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n. 148; è inoltre previsto l'accesso al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori.</p> <p>Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 co. 35 della L. 28.6.2012 n. 92.</p> <p><i>Sanzioni</i></p> <p>I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.</p> <p>È previsto il pagamento del doppio del contributo di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012 in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata di presentazione del piano; • assenza, nel piano, degli elementi previsti; • inadempimento da parte del datore di lavoro agli impegni assunti, ai tempi e

Argomento	Descrizione
	<p>alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.</p> <p>In tali casi, qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la citata previsione di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012.</p> <p>È previsto il pagamento del suddetto contributo aumentato del 50% in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale. Non troverà applicazione la previsione di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012 qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo (qualora il datore avvii tale procedura in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, decorsi i previsti 90 giorni, non trova applicazione l'art. 4 co. 5 e 6 della L. 223/91).</p>
<p>Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore</p>	<p>Per i periodi di paga dall'1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari allo 0,8%; • da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Condizione</p> <p>L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</p> <p>Esclusione</p> <p>L'esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.</p>
<p>Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello</p>	<p>Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, viene riconosciuto l'esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p> <p>Datori di lavoro</p> <p>Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.</p>
<p>Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti</p>	<p>L'esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti <i>under 40</i>, previsto dall'art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160, viene esteso anche al 2022.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguarda la contribuzione IVS e il contributo addizionale di cui all'art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160 (sono esclusi il premio INAIL e il contributo di maternità);

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • è pari al 100%; • ha una durata massima di 24 mesi.
Incentivo per l'occupazione di lavoratori di imprese in crisi	<p>L'agevolazione introdotta dall'art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 viene riconosciuta anche ai datori di lavoro privati che nel periodo ivi considerato assumono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con contratto di lavoro a tempo indeterminato; • lavoratori subordinati, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296; • indipendentemente dalla loro età anagrafica. <p>L'agevolazione prevista dal citato art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 consiste in un esonero contributivo pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) in caso di assunzioni di lavoratori <i>under</i> 36, con contratto a tempo indeterminato, e per le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.</p>
Tirocinio - Revisione della disciplina	<p>Vengono abrogati i co. 34, 35 e 36 dell'art. 1 della L. 92/2012, procedendo così al riordino della disciplina sul tirocinio, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare.</p> <p>Obblighi del soggetto ospitante</p> <p>Con riguardo agli obblighi in capo al soggetto ospitante, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9-<i>bis</i> co. 2 del DL 510/96; • quest'ultimo è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. 81/2008. <p>Sanzioni</p> <p>Vengono inoltre previste le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro, conformemente alle previsioni della L. 689/81; • per il tirocinio svolto in modo fraudolento (cioè eludendo la prescrizione secondo cui non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente), viene prevista la pena dell'ammenda di 50,00 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio e la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un

Argomento	Descrizione
	rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Piani formativi aziendali	Modificando l'art. 118 co. 1 della L. 23.12.2000 n. 388, si dispone che con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 11, 21 co. 1, lett. a), b) e c), e 30 del DLgs. 148/2015.
Apprendistato professionalizzante per i lavoratori in CIGS	A decorrere dall'1.1.2022, è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 47 co. 4 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n.148 (finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero). Tale misura è riconosciuta al fine di permettere ai suddetti lavoratori di potersi qualificare o riqualificare professionalmente.
Estensione dell'indennità NASPI	Vengono modificati gli artt. 2 - 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, introducendo alcune novità in materia di NASpl riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti beneficiari; • i requisiti di accesso; • il meccanismo di riduzione dell'importo. <p>Soggetti beneficiari</p> <p>A partire dall'1.1.2022 viene previsto un ampliamento dei destinatari della NASpl con l'estensione dell'indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ex L. 240/84.</p> <p>Requisiti di accesso</p> <p>Per gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall'1.1.2022 viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, previsto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 22/2015. Pertanto, per i soggetti disoccupati a partire da tale data, l'accesso alla NASpl sarà garantito a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano in stato di disoccupazione; • possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione. <p>Meccanismo di riduzione</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Modificando il meccanismo di riduzione previsto dall'art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2022, l'indennità di NASpl si riduca del 3% ogni mese a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal primo giorno del sesto mese di fruizione; • ovvero dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione, per i beneficiari di NASpl che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.
Modifiche alla "DIS-COLL"	<p>Viene modificata la disciplina dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. "DIS-COLL"), introducendo all'art. 15 del DLgs. 22/2015 il co. 15-<i>quinquies</i> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consente la corresponsione mensile della prestazione per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento; • estende, da 6 a 12 mesi, la durata massima per l'erogazione della prestazione; • riconosce la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile ex art. 15 co. 4 del DLgs. 22/2015 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso; • prevede che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2022 il meccanismo mensile di riduzione del 3% della DIS-COLL venga applicato dal sesto mese (invece che dal quarto). <p>Inoltre, dall'1.1.2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto a percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl.</p>
Congedo del padre lavoratore	<p>Dall'anno 2022 viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilizzato il congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore; • riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "congedo facoltativo"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza	<p>L'incentivo all'assunzione previsto dall'art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4 per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato) viene esteso anche ai datori di lavoro che procedano all'assunzione di tali lavoratori con contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tempo determinato; • a tempo indeterminato parziale. <p>La norma riconosce poi, alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di</p>

Argomento	Descrizione
	beneficiari di Rdc a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, che viene decurtato da quello previsto per questi ultimi.
Modifiche alla pensione anticipata "Quota 100"	Viene prorogato anche per il 2022 – modificando i requisiti anagrafici richiesti – il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4, originariamente definita pensione "Quota 100". Il requisito anagrafico viene infatti rideterminato in 64 anni di età (anziché 62, come da disposizione previgente), mentre rimane invariato il requisito contributivo a 38 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione "Quota 102").
Proroga dell'anticipo pensionistico "Opzione donna"	Anche per il 2022 è possibile richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna" di cui all'art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 e non più il 31.12.2020, come da disposizione previgente. Alle predette lavoratrici è richiesta: <ul style="list-style-type: none"> • un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; • un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Proroga dell'APE sociale	Per quanto riguarda l'APE sociale, ossia l'anticipo pensionistico a carico dello Stato di cui all'art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232, la legge di bilancio 2022: <ul style="list-style-type: none"> • ne rinnova il possibile accesso anche per l'anno 2022; • prevede l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui all'art. 1 co. 179 lett. a) della L. 232/2016; • estende la misura ad altre categorie professionali, indicate in un apposito elenco allegato alla legge di bilancio in esame; • riduce da 36 a 32 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

-- o --

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. I nostri migliori saluti.

Grimani & Pesce Dottori Commercialisti